


INFORMATIVA SULL'ORARIO DI LAVORO DEL MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA



*A cura di Chi si
cura di te? ed
AlterEgo Legal
Service*

L'orario di lavoro rappresenta un principio cardine del nostro ordinamento. L'Articolo 36 della nostra Carta Costituzionale, al suo secondo comma, ci ricorda come **"la durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge"** e che **"il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non puo' rinunziarvi"**.

Una norma che introduce l'obbligo dell'orario di lavoro, che rappresenta un limite e un diritto insieme (limite per il datore di lavoro, diritto per il lavoratore).

E' fondamentale considerarne la natura, quella preventiva e a tutela della salute psico-fisica di chi lavora, del suo diritto alla socialità (vivere in serenità i propri affetti e la propria vita privata), diritto, quello alla socialità, che si connota anche di orari di lavoro definiti e prestabili, utili per poter organizzare e pianificare la propria vita.

Chi lavora dunque ha diritto ad avere un orario fissato dalla legge, che nel caso del nostro ordinamento è fissato in un limite di 40 ore settimanali di lavoro normale (quindi al netto del lavoro straordinario) (D.Lgs. 66/2003).

Ma allo specializzando si applica una disciplina legale che nasce per tutelare un diritto del lavoratore?

Deve farsi una riflessione, molto più ampia, proprio sulla figura dello specializzando, il quale, formalmente, è uno studente (in formazione professionale) ma per il quale in alcuni casi la legge richiama le norme del diritto del lavoro. Una figura, quindi, spuria, mista. E l'utilizzo del termine "impegno previsto per la formazione specialistica" piuttosto che "orario di lavoro" nelle norme che andremo a leggere più sotto, evidenziano come il legislatore vuole sottolineare la differenza tra specializzando e lavoratore (seppure successivamente deve richiamare obbligatoriamente la disciplina legale sull' "orario di lavoro" del medico).

Una materia complessa, in continuo divenire, ma che è fondamentale conoscere per poter essere consapevoli dei propri diritti e poterne, eventualmente, chiederne il rispetto.

A) Qual è l'impegno orario richiesto al medico in formazione specialistica?

La normativa sull'orario di lavoro (o impegno per la formazione specialistica) è disciplinato da diverse fonti legislative.

- **art. 40 del D.lgs. 368/99** (Norma fondamentale di riferimento per la formazione specialistica e la formazione in medicina generale) prevede: "L'impegno richiesto per la formazione specialistica è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio sanitario nazionale a tempo pieno, assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria."

Per tempo pieno si intendono le 38 ore settimanali, di cui quattro devono essere dedicate all'attività didattica frontale.

- **Direttiva Europea 2003/88/CE** Oltre alla normativa interna, interviene su questo tema anche la normativa europea. La Direttiva Europea 2003/88/CE è l'ultima a disciplinare il tema dell'orario di lavoro dello specializzando. E' una Direttiva, che a differenza del Regolamento, non è immediatamente applicabile ma deve essere recepita dagli Stati Membri con una disciplina specifica interna.

Le disposizioni sull'orario di lavoro contenute in tale direttiva consolidano e sostituiscono le due precedenti direttive: 93/104/CE e 2000/34/Ce.

Mentre la direttiva 93/104/CE espressamente escludeva gli specializzandi dal proprio campo di applicazione, la successiva direttiva del 2000 li ha inclusi.

Intervenuta nel 2003 la direttiva 88 (trasposta nel nostro ordinamento con il D.lgs. 66/2003), sono stati stabiliti:

- 1. Limiti all'orario di lavoro settimanale.**
- 2. Periodi di riposo minimi giornalieri e settimanali.**

Per quanto riguarda il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale, l'art. 6 della citata direttiva prevede che questo non possa superare le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

Inoltre, la direttiva prevede anche un periodo di riposo minimo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 ore ed un periodo di riposo minimo settimanale di 24 ore consecutive per ogni settimana. (artt. 3 e 5 dir. 2003/88/CE).

Il Ministero della Salute, interrogato sull'applicabilità di tale direttiva agli specializzandi, ha reso un parere favorevole.

In particolare, il Ministero, in data 09.03.2016 ha affermato: "*l'ordinamento italiano, relativamente ai medici in formazione, non ha adottato disposizioni finalizzate ad introdurre deroghe alle prescrizioni in materia di articolazione dell'orario di lavoro contenute nella direttiva europea*".

Pertanto, anche agli specializzandi devono essere applicate le limitazioni suddette.

B) Se mi ammalo che succede?

Il D. Lgs 368/99 all'art. 40, comma tre, prevede che se le assenze superano 40 giorni e sono motivate da malattia, gravidanza e servizio militare, non sono causa di interruzione ma di sospensione.

Durante il periodo di sospensione, viene comunque **corrisposta la retribuzione ma solamente nella parte fissa, esclusa dunque quella variabile**. Tale periodo, inoltre, **deve essere recuperato** interamente e **non può superare i 12 mesi**, pena la risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica; in costanza di recupero il trattamento economico corrisposto è sia quello fisso che la parte variabile.

Occorre sottolineare che non è prevista la possibilità di lavorare per più di 36 ore settimanali al fine di terminare in anticipo l'eventuale periodo di recupero.

Per quanto riguarda le **assenze per malattia inferiori ai 40 giorni**, pur nel silenzio della legge, tali assenze seguono la normativa prevista per gli impedimenti temporanei, prevedendosi, in continuità con la disciplina della sospensione per superamento dei 40 giorni di malattia, la piena giustificazione dell'assenza.

Sul punto, molto recentemente, è intervenuta una nota del MIUR, in cui si afferma che **mai le assenze per malattia possono essere imputate a titolo di assenze per motivi personali**.

Nel silenzio della legge, oltre a ciò, si ritiene che le assenze per malattia inferiori ai 40 giorni non sospendono la formazione e, pertanto, nemmeno il **trattamento economico** nelle sue due parti: fissa e variabile.

Il MIUR, comunque, specifica che sono i Consigli delle singole Scuole di Specializzazione a valutare, caso per caso, il raggiungimento o meno degli obiettivi formativi (tenendo sempre conto, lo Specializzando, della eventuale possibilità di recuperare anche le assenze per malattia inferiori a 40 giorni).

C) Posso prendere dei giorni di ferie?

Il D. Lgs 368/99 prevede la possibilità per il medico specializzando di **assentarsi per motivi personali per un massimo di 30 giorni** per OGNI anno accademico. Tali assenze, preventivamente autorizzate salvo casi di forza maggiore, quindi casi eccezionali, **se non pregiudicano il raggiungimento degli obiettivi formativi, non determinano l'interruzione della formazione**, e non comportano la sospensione del trattamento economico che rimane quindi invariato.

E' opportuno sottolineare che tali **assenze** (spesso impropriamente definite "*ferie*") hanno come unico limite quello di essere autorizzate o meno, a nulla rilevando il motivo per cui ci si assenta. Per tale ragione lo specializzando deve unicamente chiedere **l'autorizzazione ad assentarsi**, senza dare spiegazioni sul motivo dell'assenza. Tale autorizzazione non è necessaria solo ed esclusivamente nel caso di **"forza maggiore"**, (ad es. incidente automobilistico, eventi straordinari che non hanno consentito di comunicare per tempo l'assenza, ecc.).

Le **prolungate assenze ingiustificate**, secondo l'art. 37, comma 5 del D. Lgs. 368/99 lett. c), prevedono, come unica soluzione possibile, la **risoluzione anticipata del contratto** di formazione specialistica.

A fronte di ciò, è possibile che i singoli regolamenti delle scuole di specializzazione prevedano un numero massimo di assenze non giustificate (ossia non autorizzate) per poi procedere alla risoluzione del contratto.